



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

Ordinanza N. 9
Data di registrazione 24/04/2026

OGGETTO: INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA PER LA STAGIONE ESTIVA 2026.

Premesso:

Che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2025, registrato alla Corte dei Conti il 4 aprile 2025, e' stato sciolto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i - il Consiglio comunale di Tremestieri Etneo e la gestione dell'Ente e' stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria che esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco, nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Preso Atto:

Che l'Assessorato Territorio e Ambiente con D.A. n.63 Gab . del 12/03/2026 ha stabilito che per l'anno in corso la **Stagione Antincendio Boschivo decorrerà dal 15 maggio al 31 ottobre.**

Che dall'analisi degli incendi boschivi, di vegetazione e di interfacci dell'ultimo quinquennio, effettuata dall'Ispettorato Territorio e Ambiente è emerso che la suscettività d'innescò e propagazione e controllo, è in funzione di diversi fattori di rischio, di seguito analizzati e nell'ambito delle attività di prevenzione richieste nel predetto decreto rientra l'emanazione di ordinanze sindacali per la "Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti";

Considerato:

Che con l'arrivo della stagione estiva aumenta il rischio di incendi specie nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, comportano il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, in presenza di temperature elevate, costituiscono causa di innescò e/o propagazione di incendi;

Ritenuto necessario, approssimandosi la stagione estiva, predisporre, per tempo, misure atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi di incendi;

Ritenuto necessario altresì prevenire o comunque mitigare la recrudescenza del fenomeno attraverso mirati interventi di prevenzione, anche con il divieto di tutte quelle azioni che possono costituire la causa per l'innescò degli incendi;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Viste le Leggi Regionali n. 16/96 e n. 14/06;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04 Giugno 2008 (Direttive

sui fuochi controllati in agricoltura);

Visto il sopra marginato Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 63/GAB del 12/03/2026 che fissa al 15 maggio 2026 la data di avvio della campagna antincendio estiva per il corrente anno;

Ritenuto che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformita' alla normativa sopra richiamata;

Dato Atto che il comma 6-bis dell'art. 182 del Codice dell'Ambiente attribuisce ai Comuni la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute pubblica;

Considerato che il Comune di Tremestieri Etneo registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni metereologiche climatiche ambientali sfavorevoli, caratterizzate da elevate temperature e che pertanto occorre prevedere misure aggiuntive, finalizzate ad eliminare o limitare il rischio di incendi a salvaguardia delle persone e dei beni;

Ritenuto opportuno emanare per la stagione estiva 2026 apposite direttive volte a prevenire e/o mitigare il citato rischio;

Visto il D.Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumita' pubblica;

Visti gli art. 449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal **15 maggio al 31 ottobre** dell'anno in corso e' fatto divieto in prossimita' dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennita' in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi, di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini o anche sedi di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **14 maggio 2026**, di provvedere :

- a tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonche' alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprieta' a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;

- alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio; tali adempimenti, in relazione alle aree pubbliche o di proprietà comunale in cui sia necessario intervenire, fanno carico al competente servizio tecnico del Comune;
- alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio, al fine di evitare immissione di rifiuti;
- al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- ad assicurare in tali aree, fino al 31 ottobre 2026 (salve eventuali proroghe), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.
- alla tempestiva comunicazione dell'avvenuta effettuazione dei suddetti adempimenti, da inoltrare al Comando di Polizia Locale di Tremestieri Etneo - Ufficio Campagna Antincendio per le dovute verifiche.

Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

a) Pulitura delle aree - Viali parafuoco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte;

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art.2 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq, e' ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di mt 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a mt 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

b) Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e con l'Ufficio Tecnico presso l'Area Manutenzione dell'Ente) dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

c) Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata - tramite il servizio predisposto dalla ditta che ha in carico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale - con divieto di abbandono sia all'interno della stessa area o al di fuori di essa, sia nei contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti, discariche abusive, etc.

d) Abbruciamento sul posto del materiale di risulta

In alternativa al suddetto smaltimento e' possibile procedere, ma non oltre il **14 maggio 2026** e con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso

- dovra' procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;
- che il materiale da bruciare sia costituito unicamente da modeste quantita' di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali (complessivamente non superiori a tre steri per ettaro, in accordo con l'art.182 comma 6 bis della L.116/2014), adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minore quantita' possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
 - che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore **6,00 alle ore 8,00** e dalle ore **17,00 alle ore 19,00** - orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessita' di sicurezza - verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
 - che durante tutte le fasi dell'attivita' e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduuttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprieta' altrui;
 - che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità; propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di motivato ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Nel caso di interventi di ripulitura da effettuare dopo la data **del 14 maggio 2026** , l'abbruciamento, ferme restando le modalita' esecutive e gli ammonimenti di cui sopra, dovra' essere preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Locale a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle date e orari di abbruciamento, delle modalita' esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonche' con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilita' anche nei confronti di terzi.

e) Recinzione

Ove sussista l'obbligo della recinzione, totale o parziale, essa, nell'urgenza di provvedervi, sara' normalmente di tipo "**provvisoria**" (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purché provvista di efficace sistema per l'accesso all'area), non necessitando, così di preventiva formalita' autorizzativa. Per tipologie di recinzione non provvisorie (muratura, calcestruzzo, etc.) dovranno prima acquisirsi - a pena delle relative sanzioni di legge - le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferma restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisorio di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia, purché preventivamente ritenuto idoneo dal Comando di Polizia Locale.

Art. 3

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduuttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonche' dai confini di proprieta' per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

Nel caso di aree intestate a piu' proprietari, gli obblighi di cui all'art.2 e le modalita' esecutive di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorche' collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualita' e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Locale, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni di cui al successivo art.5 .

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non piu' viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di societa' cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprieta' dei relativi immobili, laddove, per i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4

Decorso il termine indicato all'art.2 (**14 maggio 2026**) e sempreche' la relativa area non sia stata frattanto interessata – anche nel corso del procedimento di cui appresso – da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie), l'accertamento, da parte degli Organi delegati, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comportera' l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 7 giorni, secondo la gravita' della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

Il procedimento di cui sopra (diffida) potra' essere attivato anche prima del termine massimo di cui all'art.2 (pre-diffida) nei casi in cui sia gia' valutabile la potenziale pericolosita' in termini di incendio o di propagazione dello stesso, di determinate aree in particolare stato di abbandono.

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso:

al Corpo Forestale della Regione Sicilia mediante numero verde "1515",

ai Vigili del Fuoco mediante numero unico di emergenza "112"

alle Autorita' locali di P.S.

alla Polizia Locale del comune di Tremestieri Etneo **095-7511473**

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Locale o sul sito internet dell'Ente <https://comune.tremestieri.ct.it/>, non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalita' dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti da parte del competente ufficio.

Art. 5

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 449 e 650 C.P.

Fermo restando l'eventuale responsabilita' penale di cui agli artt. del Codice Penale e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della L.353/2000 come recepito in Sicilia, le violazioni alle norme della presente Ordinanza, ove divampi un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,64 ad euro 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

Il divieto di accensione dei fuochi di cui all'art. 1, e' punito, ai sensi del combinato disposto

degli artt., 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00. Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui alla Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità etc.).

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs n.267/2000.

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e ss.mm..

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Nei casi di particolare gravità ove sia accertato dalla Polizia Locale un pericolo concreto ed attuale per la pubblica o privata incolumità il Comune potrà procedere alla esecuzione in danno dei lavori di messa in sicurezza di quei fondi agricoli o urbani per i quali i proprietari e/o i possessori non hanno adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689 del 1981, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco.

Art. 6

La presente ordinanza è pubblicata nei modi di legge e sul sito internet di questo Comune. È trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni limitrofi (Catania, Mascali, San Giovanni la Punta, Pedara, Sant'Agata li Battiati, Gravina di Catania,) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al locale Comando Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale, al Comando dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Sicilia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; in particolare il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure giudiziarie connesse, entro i termini previsti dall'art.14 della Legge 689/81.

Art. 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Comando Polizia Locale, entro e non oltre il termine ultimo del 14 maggio 2026, l'avvenuta pulizia dei propri terreni. La Polizia Locale dovrà vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro **60** e **120** giorni a partire dal giorno successivo dall'avvenuta notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

La presente Ordinanza è posta in esecuzione con effetto immediato ed ha validità fino al **31 ottobre 2026**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni.

IL DIRIGENTE IV DIREZIONE

Dott.ing.M.Sangiorgio

la Commissione Straordinaria
Di Dio Datola, Salerno, Lo Fermo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.